N. 1748-A-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE **COSSIGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

nella seduta del 24 novembre 1959

—

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti

Presentata alla Presidenza il 19 maggio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea ha percorso un *iter* parlamentare particolarmente travagliato di cui è doveroso dar conto in questa sede.

Esso è costituito da una parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1748 « Istituzione di una IV Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ad altre disposizioni relative alla Corte dei conti », presentato dal Governo alla Camera dei Deputati nella seduta del 24 novembre 1959, assegnato alla II Commissione permanente (Interni e Presidenza del Consiglio) in sede legislativa, con il parere della V Commissione (Bilancio) e della I Commissione (Affari costituzionali), fu definitivamente assegnato a quest'ultima, con il parere della prima, su decisione della Giunta del Regolamento.

· *Nota.* – La prima parte della presente relazione - e cioè quella compresa nel punto 1 - riproduce il testo di quella pubblicata nel documento *1748-A* presentata alla Presidenza il 6 dicembre 1960.

La II Commissione diede parere favorevole; la V Commissione, investita del parere anche circa alcuni emendamenti presentati, diede parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, e, per i nuovi emendamenti comportanti maggiori spese, solo all'approvazione dell'emendamento all'articolo 1 presentato dall'onorevole Berlinguer ed a quelli che ad esso erano collegati.

1. — Il disegno di legge n. 1748, come presentato dal Governo, conteneva norme di diverso contenuto, regolanti materie diverse anche se tra loro collegate dal comune riferimento alla struttura ed alla attività della Corte dei conti; esse potevano raggrupparsi nel modo seguente: un primo gruppo di norme relativo alla Corte dei conti quale giudice delle controversie in materia di pensioni di guerra e di contenzioso contabile; un secondo gruppo di norme, volte a dare sistemazione definitiva alla organizzazione periferica della Corte dei conti; un terzo gruppo di norme modificative dell'organico del personale della Corte; un quarto gruppo modificativo della carriera del personale della Corte (provvedimenti, promozioni e limiti di età).

La Commissione iniziò l'esame del disegno di legge nella sua seduta del 1° giugno 1960, con ampia discussione sulle linee generali del progetto; si rilevò subito un orientamento unanime a distinguere tra le varie disposizioni proposte, quelle aventi un carattere di particolare urgenza per le esigenze che intendevano soddisfare e che non presentavano particolari problemi d'ordine politico e costituzionali, e quelle invece che tale carattere di urgenza non avevano e, che si ricollegavano al problema più generale del nuovo e definitivo assetto da dare alla Corte in armonia alle disposizioni costituzionali.

Proprio al fine di evitare che la necessaria lunghezza e complessità dell'esame delle disposizioni non urgenti, potesse ritardare l'approvazione delle disposizioni volte a risolvere situazioni difficili o non definitive, detto orientamento fu consacrato in una deliberazione con la quale la Commissione, nella sua seduta del 15 giugno 1960 decise la sospensiva in ordine ad una serie di articoli non aventi carattere di urgenza o di semplicità politica e costituzionale, operando così di fatto uno sdoppiamento del disegno di legge proposto ed uno stralcio degli articoli da esaminare.

Nella seduta del 13 luglio, la Commissione iniziò l'esame degli articoli stralciati e dei relativi emendamenti, anche sulla base del parere espresso dalla V Commissione; nel corso dell'esame però, non essendosi trovata una soluzione al contrasto tra diversi emendamenti, i commissari onorevole Nannuzzi ed onorevole Caprara chiesero la rimessione in Assemblea del disegno di legge ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, presentando all'uopo il numero di firme richiesto.

In conseguenza di detta richiesta l'esame del progetto di legge fu sospeso per essere poi ripreso nella seduta del 16 novembre 1960, essendo stato nel frattempo riassegnato alla I Commissione il disegno di legge in sede referente.

In detta seduta la Commissione, dopo aver preso atto confermandola, della sospensiva precedentemente deliberata, procedette rapidamente all'esame degli articoli non sospesi approvandoli con alcuni emendamenti.

* * *

2. – Il disegno di legge che, pertanto, venne nel testo della Commissione all'esame dell'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1961 risultava formato dagli articoli dall'1 all'8, 15, 16 e 19 – e relative tabelle – del testo del Governo, mentre i rimanenti articoli – in ordine ai quali era stata approvata la sopradetta sospensiva – sarebbero dovuti rimanere all'esame della Commissione, per formare oggetto di successiva ed autonoma valutazione.

Nel periodo intercorso tra l'approvazione da parte della Commissione del suo testo e l'inizio della discussione generale in Assemblea si delineò la possibilità di un superamento delle difficoltà che avevano costituito motivo della deliberazione di stralcio e di sospensiva: più concretamente si vide esser possibile, anche in virtù del lasso di tempo trascorso, adottare una soluzione dei problemi connessi con gli articoli che erano rimasti all'esame della Commissione, con una larga accettazione da parte dei vari gruppi parlamentari.

In conseguenza di ciò, e sulla base della presentazione in Aula da parte del deputato Fusaro di un complesso di emendamenti e di articoli aggiuntivi che sembravano realizzare le possibilità dianzi dette, nella seduta del 13 aprile il relatore Cossiga, salve le eventuali questioni regolamentari, dichiarava che la Commissione era disposta ad accogliere una proposta di discussione dell'intero disegno di legge, anche cioè per quella parte che non aveva formato oggetto né di esame, né di votazione, né di relazione da parte della Commissione stessa.

Il Presidente – pur non pregiudicando le decisioni che la Camera avrebbe potuto sovranamente adottare – dichiarava aperta la discussione generale. Dopo alcuni interventi sul merito del provvedimento, ed in seguito alle proposte del deputato Caprara, con cui si dichiarava d'accordo il relatore Cossiga, il Presidente dichiarava che, mentre nulla ostava acché si proseguisse la discussione generale, si riteneva possibile, utile ed opportuno investire di nuovo la Commissione dell'esame degli articoli a suo tempo oggetto della sospensiva, nonché degli emendamenti che erano stati presentati in Aula, e con il mandato di riferire all'Assemblea entro un breve termine. Così rimaneva stabilito (cfr. *Resoconto sommario* n. 419, Seduta di giovedì 13 aprile 1961).

* * *

3. – La Commissione nelle sedute del 26 e 28 aprile, del 3, del 17 e del 19 maggio ha dato esecuzione al mandato conferitole dall'Assemblea, ed ha proceduto all'esame dell'intero disegno di legge, nei limiti appresso indicati, predisponendo un suo nuovo testo, da portare all'esame della Camera. In detta sede la Commissione ha ritenuto rientrare nei propri poteri ed ha perciò esaminato e votato:

a) gli emendamenti presentati in Aula agli articoli del disegno di legge originario, già approvati dalla Commissione stessa in via di stralcio, e che quindi facevano già parte del primo testo della Commissione: emendamenti del deputato Fusaro agli articoli 2, 5, 7, 9 del testo della Commissione, e relative tabelle;

b) gli articoli del disegno di legge che la Commissione aveva inteso far oggetto di successivo e separato esame (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 del testo del Ministero), nonché gli emendamenti ad essi relativi presentati in Aula;

c) gli articoli aggiuntivi presentati in Aula;

d) gli emendamenti agli articoli ed agli emendamenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonché gli altri articoli aggiuntivi e relativi emendamenti presentati successivamente in Commissione.

La Commissione non ha invece ritenuto rientrare nei propri poteri il riprendere in esame gli articoli del disegno di legge da essa in prima istanza già esaminati ed approvati ed ai quali non fossero stati presentati in Aula degli emendamenti: *detti articoli e relativi emendamenti la Commissione rimette pertanto all'Assemblea perché ne faccia oggetto di unico e definitivo esame.*

4. – Il testo della Commissione ora all'esame della Camera ha una portata quantitativamente e qualitativamente più ampia che non l'originario testo del disegno di legge governativo: ma esso è stato pur sempre formulato nel rispetto di un criterio fondamentale accolto dalla maggioranza della Commissione: *non doversi cioè operare attraverso il disegno di legge in esame alcuna riforma di principio all'ordinamento della Corte dei conti, ma doversi aver di mira soltanto il completamento ed il perfezionamento degli istituti esistenti, pur con quelle modifiche rese improrogabilmente necessarie da esigenze funzionali e di equità.* La Commissione ha perciò respinto quegli emendamenti ed articoli aggiuntivi che, operando sia sull'ordinamento del personale della Corte che sulle strutture stesse dell'istituto, tendevano a realizzare una vera e propria riforma di principio.

Non si può invero escludere, in via di principio, l'opportunità di una organica revisione della legislazione relativa alla struttura ed alle attribuzioni della Corte dei conti, anche in relazione alle nuove esigenze di controllo che sorgono con l'ampliarsi della attività amministrativa dello Stato, e con riferimento alle norme costituzionali in materia; ma la Commissione non ritiene, da un lato, che si debbano accogliere le numerose eccezioni d'incostituzionalità sollevate contro molte delle norme in vigore, eccezioni che esplicitamente od implicitamente sono alla base di emendamenti ed articoli aggiuntivi proposti in Commissione dai deputati Nannuzzi e Caprara; né la Commissione ritiene d'altro lato che una riforma di struttura della Corte dei conti possa correttamente e ponderatamente realizzarsi in occasione dell'esame di un disegno di legge di portata più circoscritta e più modesta.

5. – Il testo della Commissione – quale risulta dall'esame da essa compiuto degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi sopra indicati – contiene un complesso normativo che può così ripartirsi: *norme* sull'ordinamento istituzionale della Corte, *norme* sul suo funzionamento interno, *norme* sull'ordinamento del personale di magistratura, *norme* sull'ordinamento del personale non di magistratura, *altre norme* di vario contenuto.

6. – Le norme sull'ordinamento istituzionale della Corte mirano a rendere più efficiente e spedito l'esercizio delle attribuzioni che ad essa competono.

L'articolo 1 del disegno di legge intende ovviare ad uno stato di cose giustamente definito nella relazione del Governo « *pregiudizievole non solo agli interessi dei cittadini, ma anche all'ordinato svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione* » in materia di pensioni di guerra, ove la semplicità ed economicità dei ricorsi e la riapertura dei termini hanno gravato le Sezioni competenti della Corte di un notevole arretrato, con gravi danni di natura morale ed economica per una così benemerita e bisognevole categoria di cittadini non meno che per il sentimento di fiducia che lo Stato, le sue leggi e le sue istituzioni dovrebbero ispirare in un ordinamento democratico. È questa una situazione ben nota a tutta la Camera ed a ognuno dei suoi membri e che certo non abbisogna di molte illustrazioni, per essere valutata nella sua gravità.

Mentre il testo del Ministero prevedeva la istituzione di una quarta Sezione giurisdizionale speciale per i giudizi in materia di pensioni di guerra, il testo proposto dalla Commissione porta a 5 il numero complessivo delle sezioni speciali, allo scopo di rendere ancora più spedito l'esame e la definizione dei ricorsi pendenti e di quelli che vengono di continuo presentati.

Deve richiamarsi l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che la istituzione di due nuove Sezioni costituisce un sostanziale miglioramento della situazione presente, in considerazione del fatto che, in realtà, ognuna delle Sezioni speciali lavora su tre turni, con udienze quotidiane (vedi Ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 1-60 dell'8 gennaio 1960).

Inoltre, e sempre al fine di render possibile un ulteriore sveltimento dei procedimenti pendenti, la Commissione – su proposta del deputato Berlinguer – ha approvato un articolo aggiuntivo (articolo 2 nel testo della Commissione), successivamente ampliato nella portata con l'approvazione di un emendamento del deputato Fusaro. Detto articolo stabilisce che i pareri da richiedere da parte delle Sezioni giurisdizionali, sia ordinarie sia speciali, in base alle leggi vigenti al Collegio medico-legale, vengano emessi – quando non comportino accertamenti sanitari di particolare complessità – da una sezione speciale del Collegio distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.

L'articolo 3 del testo della Commissione sopprime la Sezione speciale per il contenzioso contabile ed istituisce al suo posto una seconda Sezione ordinaria per la stessa materia al fine di ripartire gli affari in modo più ordinato e più efficiente tra la Sezione speciale fin qui competente ad eliminare l'arretrato, e la Sezione ordinaria oberata in misura tale che prima o poi si sarebbe resa necessaria l'istituzione di una nuova Sezione speciale per l'arretrato.

Gli articoli 5 e 6 del testo della Commissione dànno una sistemazione definitiva agli organi periferici o regionali di controllo della Corte dei conti, in armonia con le esigenze fondamentali del decentramento amministrativo. Il controllo periferico veniva finora ad essere esercitato dagli Uffici distaccati della Corte istituiti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato delle acque, uffici che sorti in origine per esercitare esclusivamente il controllo sugli atti di dette amministrazioni, furono successivamente investiti di più ampie funzioni di controllo generale in ambiti territorialmente delimitati. Le attuali ed effettive attribuzioni di questi Uffici periferici rendevano ormai necessario un adeguamento del loro nome e della loro posizione nell'ambito dell'ordinamento generale della Corte: ed a ciò si provvede con le nuove norme proposte.

Alla Delegazione regionale della Corte dei conti in Trieste – istituita anche essa come ufficio staccato presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia in virtù della legge 24 dicembre 1959, n. 1149, – è attribuito altresì il controllo – già da essa di fatto esercitato – sugli atti del Commissario generale del Governo nel cosiddetto « territorio di Trieste », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954, n. 249.

L'allegata tabella *A* fissa in 18 il numero delle Delegazioni regionali della Corte dei conti e ne determina le circoscrizioni territoriali e le sedi: il numero corrisponde a quello delle Regioni elencate nell'articolo 131 della Costituzione, fatta eccezione per la Regione della Valle d'Aosta, che è compresa per quanto attiene l'ordinamento degli uffici statali nel Piemonte, e per la cui amministrazione regionale sono previsti organi e procedure di controllo particolari, con esclusione della competenza della Corte dei conti (cfr. articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

7. – Gli articoli 7, 8, 14 e 15 del testo della Commissione dettano nuove e più idonee norme sull'ordinamento interno della Corte.

Gli articoli 7 ed 8 disciplinano la preposizione, alla direzione delle Delegazioni regionali, del personale di magistratura ed affidano ai Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo, il coordinamento dell'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici.

Gli articoli 14 e 15, istituendo per il governo della magistratura della Corte in materia di promozioni due sezioni in seno al Consiglio di Presidenza della Corte, ed attribuendo ad esse poteri non più meramente consultivi ma decisori, vengono a colmare una grave lacuna esistente a tutt'oggi nell'ordinamento della Corte dei conti e accrescono le garanzie d'indipendenza dei magistrati.

Infatti, in base alle norme attualmente vigenti, e per il combinato disposto degli articoli 7 ed 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1953, n. 161, il giudizio di promovibilità richiesto per la promozione da vice-referendario a referendario e da referendario a consigliere o vice procuratore generale, finiva con l'essere in sostanza rimesso, nella fase della valutazione tecnica culminante nella designazione, al Presidente della Corte dei conti, al quale altro obbligo non era fatto che quello di sentire il Consiglio di Presidenza, costituito, come è noto, da tutti i Presidenti di Sezione.

L'articolo 14 del testo della Commissione prevede la istituzione di due sezioni del Consiglio di Presidenza, con funzioni deliberanti che, per la loro snellezza e per il loro carattere di rappresentatività dei vari settori di attività della Corte, pare possano adempiere in misura più rapida e più esatta le funzioni ad esse attribuite, mentre l'articolo 15 ne rafforza l'autonomia di giudizio, prevedendo un sistema di rotazione per la loro composizione.

8. – L'ordinamento del personale di magistratura della Corte è oggetto delle norme di cui agli articoli 10, 12, 13 e 25 del testo della Commissione.

L'innovazione più profonda a detto ordinamento è portata dall'articolo 10 che dispone la *soppressione della qualifica di vice-referendario e la istituzione della qualifica di primo referendario.*

La evoluzione dell'ordinamento del personale della Corte dei conti marcia con l'acquisto di una più chiara consapevolezza della natura e della dignità delle attribuzioni della Corte, per cui il personale preposto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo veniva a ragione classificato interamente come personale di magistratura, con soppressione del cosiddetto ruolo di concetto, e le qualifiche relative venivano ridotte di numero, in armonia al criterio costituzionale di distinzione per funzioni, e conformemente a quanto previsto per le altre magistrature ordinaria ed amministrativa.

Ma la legge 21 marzo 1953, n. 161, pur rappresentando una importante tappa di questa evoluzione, secondo la linea indicata, non la concludeva. Infatti, mentre l'ordinamento del personale di magistratura del Consiglio di Stato prevede inizialmente la qualifica di referendario e successivamente quella di primo referendario (d'accesso al consilierato: cfr. articolo 1 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, modificato dall'articolo 1 e dalla tabella *A*) della legge 21 dicembre 1950, n. 1018), la citata legge del 1953 prevedendo ancora la qualifica di vice-referendario, poneva la magistratura della Corte dei conti, almeno nella sua qualifica iniziale, in un gradino inferiore a quello in cui già si trovava da tempo la magistratura del Consiglio di Stato. E ciò senza che si possa trovare un valido fondamento a siffatta discriminazione, *trattandosi di personale di magistratura addetto ad organi che esercitano funzioni di pari rilevanza e dignità e che sono disciplinati su un piano di perfetta parità formale e funzionale* – quali organi ausiliari del Governo e quali organi di giustizia amministrativa – *dagli articoli 100 e 103 della Costituzione della Repubblica.* In armonia appunto al disposto dei citati articoli e per abolire una ingiustificata discriminazione, gli articoli 10 e 11 del testo della Commissione *prevedono le qualifiche di primo referendario e di referendario ed aboliscono quella di vice referendario;* naturalmente per l'accesso alla nuova qualifica iniziale vengono richiesti dal successivo articolo 12 titoli equipollenti a quelli richiesti per la nomina a referendario presso il Consiglio di Stato (cfr. articolo 2 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, contenente norme regolamentari per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato e, nel caso, dell'articolo 2 del citato testo unico n. 1054).

I commi quarto e quinto dell'articolo 10 del testo della Commissione prevedono l'inquadramento automatico degli attuali vice-referendari e referendari rispettivamente nelle qualifiche di referendario e primo referenda-

rio: *né sembri eccessiva una siffatta disposizione non essendo essa una disposizione di* « grazia », *ma solo il giusto riconoscimento* di un *attuale ed effettivo esercizio di funzioni, cui corrispondevano qualifiche inadeguate.*

L'articolo 25 del testo della Commissione porta a 70 anni per tutti i magistrati della Corte il limite di età per la cessazione dal servizio, estendendo l'articolo 9 del testo unico 12 luglio 1934 n. 1214, ai magistrati della Corte anche con qualifiche inferiori a quella di Consigliere, ponendo così termine ad una situazione anomala ed ingiustificata ed in contrasto con la qualità di magistrati espressamente conferita dalla legge anche ai referendari e ai vice referendari (primi referendari e referendari, secondo le nuove qualifiche di cui al già illustrato articolo 10 del testo del Ministero).

L'articolo 37 del testo della Commissione dispone una *riserva assoluta per i posti di Consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione, a favore dei primi referendari della Corte dei conti.* La deroga che detta disposizione introduce alla regola generale prevista dall'articolo 7, commi secondo e terzo, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214 (e con cui si prevede la possibilità di nomina da parte del Governo di estranei alla Corte per la metà dei posti disponibili di Consigliere), trova validissima giustificazione *nella opportunità* o meglio nella necessità, *che le nuove Sezioni come pure gli altri uffici della Corte, possano disporre immediatamente di personale non solo teoricamente preparato ma anche già tecnicamente esperto.* Ciò d'altronde è conforme alla prassi legislativa fin qui seguita, per cui ogniqualvolta si è approvato un aumento dei posti in organico per la qualifica di consigliere al fine di far fronte a nuove necessità funzionali della Corte, si è espressamente previsto il conferimento di detti posti esclusivamente per promozione dalla qualifica immediatamente inferiore del personale della Corte (cfr. articolo 16 della legge 21 marzo 1953, n. 161).

Così come anche per il personale non di magistratura, l'articolo 36 del testo della Commissione prevede inoltre, in linea con la prassi legislativa fin qui seguita, la riduzione nei primi tre anni dall'entrata in vigore della legge e nella misura di un anno e mezzo, dei limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli del personale di magistratura, ma limitatamente al conseguimento di una sola promozione (cfr. articolo 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589).

Con le disposizioni illustrate, l'ordinamento del personale di magistratura della Corte dei conti acquista indubbiamente una maggiore organicità e funzionalità, e risulta maggiormente adeguato all'altissima funzione che i magistrati della Corte, senza distinzione di qualifica, esercitano nell'interesse della pubblica amministrazione e dei cittadini.

9. – Innovazioni notevoli, seppure qualitativamente di minore portata, sono introdotte all'ordinamento del personale non di magistratura dagli articoli dal 16 al 24 e dal 26 al 36 del testo della Commissione.

L'innovazione maggiore è introdotta dall'articolo 16 che prevede un nuovo ordinamento del personale di segreteria e di revisione *disponendo nel suo ambito ed accanto e come possibile sviluppo della già esistente carriera di concetto, la istituzione di una carriera direttiva* con qualifiche iniziale e terminale equiparate a quelle di consigliere di prima classe e di ispettore generale.

L'articolo 12 del testo unico n. 1214 prevedeva un personale di revisione successivamente inquadrato tra il personale di concetto dalle norme emanate col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Al personale della carriera di concetto della Corte dei conti è attribuito il compito di coadiuvare il personale di magistratura in tutte le mansioni di carattere contabile (cfr. articolo 12 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214): esso esercita inoltre le mansioni di segreteria presso le sezioni giurisdizionali della Corte (cfr. articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305).

È appunto la natura di queste ultime mansioni che dà giustificazione e fondamento in linea principale alla istituzione di una carriera direttiva, secondo un criterio di necessaria armonizzazione fra gli ordinamenti del personale addetto ai vari organi di giurisdizione.

Con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, la carriera del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è stata distinta in carriera direttiva e in carriera di concetto, con qualifiche parallele a quelle che vengono a istituirsi in virtù del proposto e citato articolo 16 del testo della Commissione: la evidente identità di funzione per quanto attiene almeno alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha convinto la Commissione della opportunità di adottare analogo ordinamento per il personale di segreteria e revisione della Corte dei conti.

Deve inoltre notarsi che, pur mantenendosi le mansioni di carattere contabile in materia di controllo attribuite a detto personale, nell'ambito di un'attività coadiuvante rispetto a quella svolta dal personale di magistratura (cui solo compete in virtù di legge e conformemente ai principî costituzionali, l'esercizio del controllo in senso proprio), il personale di segreteria e revisione esercita pur sempre, specie nelle qualifiche superiori, mansioni di particolare importanza e delicatezza, certamente di grado superiore a quelle attribuite dalle norme in vigore al personale di concetto delle altre amministrazioni dello Stato. Ed è anche per quest'ordine di considerazioni che la Commissione ha ritenuto opportuna l'istituzione di una carriera direttiva, considerato anche che l'attuale ordinamento generale del personale dello Stato già prevede, in settori particolari della pubblica amministrazione, carriere speciali direttive sul tronco di originarie e tuttora esistenti carriere di concetto, come ad esempio nelle amministrazioni: dell'Interno (cfr. articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro (vedi decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), e del Ministero della pubblica istruzione (legge 29 giugno 1960, n. 650).

Deve essere osservato infine che, presso il Consiglio di Stato esiste parimenti una carriera direttiva (cfr. articolo 11 del citato regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), che insieme alla carriera di concetto costituisce il personale di segreteria, cui è affidato l'espletamento di tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato (cfr. articolo 11, comma secondo del Testo unico n. 444): l'equivalenza di funzioni tra detto personale ed il personale di segreteria e revisione della Corte dei conti è di un'evidenza che non abbisogna di dimostrazione e che da sola varrebbe a giustificare l'istituzione della carriera direttiva prevista dall'articolo 16 del testo della Commissione.

Per il primo inquadramento nella carriera direttiva gli articoli 29, 30 e 31 del testo della Commissione contengono una serie di disposizioni transitorie, logicamente e temporalmente collegate tra di loro, che mirano a far salve le legittime aspettative di coloro che partecipano od hanno partecipato a concorsi o scrutini in corso (articolo 28), a rendere effettiva l'istituzione di detta carriera e a salvaguardare l'interesse dell'amministrazione attraverso un giudizio da parte del Consiglio d'amministrazione ed un concorso per titoli previsti rispettivamente dal comma primo del citato articolo 29 e dall'articolo 31 del testo della Commissione.

Anche per la istituzione della carriera direttiva nell'ambito del personale di revisione e segreteria si può affermare che non si tratta di un provvedimento di *grazia*, ma insieme di un riconoscimento dell'impegno e della serietà con cui questo personale svolge il suo compito, e di un doveroso adeguamento dell'ordinamento della Corte a quello delle altre magistrature ordinaria e speciale, anche in materia di personale non di magistratura.

L'unica modificazione apportata con l'*articolo 18 del testo della Commissione all'ordinamento della carriera esecutiva* consiste nella *istituzione della qualifica di archivista superiore, quale qualifica terminale di detta carriera*: il precedente invocato a giustificazione di quanto così disposto, è l'esistenza di detta qualifica anche nella carriera del personale esecutivo degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e con questa disposizione si garantisce un maggior sviluppo di carriera ad un personale che esercita mansioni, invero pur sempre esecutive, ma in una amministrazione speciale ed in un campo che richiede particolari doti di capacità e riservatezza.

10. — Gli articoli 20 e 21 del testo della Commissione disciplinano la *composizione di due organi fondamentali sia per il funzionamento interno della Corte che per il governo del personale non di magistratura: il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.*

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione per gli appartenenti alla carriera di segreteria e revisione e di quella esecutiva, si è tenuta ferma la composizione prevista dall'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, adeguandola però – con l'integrazione di due impiegati in rappresentanza del personale – alle nuove norme in materia di pubblico impiego predisposte, tra l'altro, per realizzare un efficace sistema di garenzie sindacali (cfr. articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3). Una integrazione di tale natura è anche prevista per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria (cfr. articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, ed il cato articolo 146 del testo unico, n. 3).

Il Consiglio di amministrazione per le carriere di segreteria e di revisione e per quella esecutiva è pertanto formato in base alle

disposizioni proposte: da un presidente di sezione, da tre consiglieri e dal segretario generale in rappresentanza dell'amministrazione ed è integrato, da una rappresentanza del personale costituita di due impiegati scelti indifferentemente nelle anzidette carriere, avendo la loro partecipazione al consiglio non una funzione tecnica, ma un fine di garanzie sindacali

Il Consiglio di amministrazione per la carriera ausiliaria rimane formato dal Segretario generale che lo presiede, da un primo referendario e da un referendario, membri, ed è integrato da un impiegato di detta carriera la cui partecipazione adempie parimenti alle indicate funzioni di rappresentanza e di garanzia sindacale (cfr. articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, ed ultimo comma del citato articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

L'articolo 21 del testo della Commissione disciplina la composizione della Commissione di disciplina per tutto il personale non di magistratura, con modifiche rispetto all'ordinamento previsto attualmente dall'articolo 64 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Al fine di dare maggior certezza nell'individuazione delle norme che disciplinano l'ordinamento del personale non di magistratura della Corte dei conti, l'articolo 22 del testo della Commissione prevede l'estensione a detto personale, per quanto attiene lo svolgimento delle carriere, delle norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

11. – Con gli articoli 26 e 27 del suo testo, la Commissione ha voluto risolvere, sulla linea di precedenti deliberazioni da essa adottate, l'annoso e delicato problema dei ruoli aggiunti, decretandone la soppressione e disponendo il trasferimento dei dipendenti in essi inquadrati nei ruoli ordinari. Se, infatti, i ruoli aggiunti trovavano una giustificazione al momento della loro istituzione nella particolare forma di assunzione di coloro che venivano in esso inquadrati, rimangono ormai come una inutile complicazione organizzativa priva di utilità e pertanto si rende opportuna la loro soppressione, con il che si sana la situazione di evidente disagio morale in cui versa il personale in essò inquadrato e si contribuisce altresì ad una utile opera di semplificazione legislativa, mentre dalla immissione del personale dei ruoli aggiunti nei ruoli ordinari e dalla conseguente cessazione di ogni discriminazione di *status* tra dipendenti che esplicano le stesse mansioni, può ragionevolmente sperarsi un maggior rendimento da parte del personale interessato, con conseguente benefizio per il funzionamento dei vari servizi della Corte.

Unica eccezione alla riforma operata dall'articolo 26 è rappresentata dal mantenimento del ruolo transitorio di revisione (carriera direttiva di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404), nonché del ruolo aggiunto della carriera direttiva: una soppressione, infatti, di detti ruoli non avrebbe apportato alcun benefizio agli impiegati in essi inquadrati, (ma anzi molto probabilmente sarebbe stato di danno ad essi, da un punto di vista delle aspettative di fatto in materia di svolgimento della carriera), avrebbe potuto arrecare pregiudizio al restante personale della Corte, mentre la loro esigua consistenza, ed il loro carattere di ruolo ad esaurimento, *avrebbe reso quasi irrilevanti e superflui i benefizi di semplificazione che ne sarebbero potuti derivare all'ordinamento della Corte.*

12. – Al fine di dare una graduale, certa ma ordinata attuazione alle riforme introdotte con l'istituzione della carriera direttiva del personale di segreteria e di revisione, con la soppressione dei ruoli aggiunti, e con lo sviluppo di carriera riconosciuto alla carriera esecutiva, ed al fine di garantire la copertura dei posti previsti dall'organico alle varie qualifiche, la Commissione ha approvato una serie di norme di carattere transitorio, che prevedono una sequenza ben precisa di operazioni di assestamento degli organici:

espletamento dei concorsi e degli scrutini in corso e conseguente conferimento delle promozioni, entro *sei mesi* dall'entrata in vigore della legge;

immissione del personale dei soppressi ruoli aggiunti nei ruoli ordinari, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge;

inquadramento, ai sensi dell'articolo 29, del personale della carriera di segreteria e di revisione, che ne abbia diritto, nella carriera direttiva, da effettuarsi dopo la scadenza del termine di *sei mesi* dalla data della entrata in vigore della legge, previsto per la presentazione della domanda prescritta, e comunque non oltre *nove mesi* dalla data di entrata in vigore della stessa;

compilazione dei nuovi ruoli del personale in dipendenza delle operazioni sopra indicate, ed *accertamento* dei posti in organico

alle varie qualifiche, vacanti sia per effetto delle indicate operazioni che della mutata consistenza numerica dei ruoli stessi, per effetto delle modifiche apportate alle relative tabelle;

indizione di un concorso per titoli per il conferimento della nomina alle qualifiche di vice direttore di segreteria o di vice direttore di revisione per i posti disponibili, e da bandirsi dopo effettuato l'inquadramento generale e comunque non oltre *dieci mesi* dalla data di entrata in vigore della legge, e con l'obbligo di un rapido espletamento, con definitiva decisione della Commissione esaminatrice, entro *sei mesi* dalla sua nomina;

promozioni per i posti ancora disponibili entro *un anno* dall'entrata in vigore della legge stessa;

possibile conferimento dei posti che risultino disponibili nelle qualifiche iniziali delle varie carriere e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, mediante concorso riservato *una tantum* al personale di ruolo, non di ruolo, o comunque addetto alla Corte dei conti: deve richiamarsi a questo punto, l'attenzione sul fatto che ormai da molto tempo prestano servizio alla Corte dipendenti di altre Amministrazioni, in forma del tutto irrituale; come si dirà appresso, è assolutamente necessario che questo stato di cose venga a cessare, ma la esperienza ormai acquisita da questo personale consiglia che ad esso, appunto attraverso un concorso riservato, si dia la possibilità di entrare a far parte del personale di ruolo della Corte la quale non potrà che avvantaggiarsi della acquisizione di elementi già pratici nello espletamento dei suoi servizi.

Anche il personale non di magistratura della Corte dei conti viene ad avvantaggiarsi della riduzione dei limiti di anzianità richiesti per le promozioni, disposta dall'articolo 36 del testo della Commissione in conformità ad una prassi largamente seguita ogni qualvolta sono stati emanati provvedimenti legislativi di sistemazione dei ruoli del personale dello Stato, o di aumento degli organici, al fine di garantire una equa ed ordinata copertura dei posti che vengono a risultare disponibili.

13. – Per ovvi motivi di ragguaglio ai valori monetari attuali, l'articolo 4 del testo della Commissione prevede la elevazione di alcuni limiti di somma – in materia di giudizi di conto e responsabilità e di appelli contro le decisioni del contenzioso contabile – indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

14. – Con l'articolo 9 del testo della commissione, già previsto dal testo governativo, si istituisce un ruolo del personale di dattilografia, per soddisfare alle pressanti esigenze di copiatura e stesura degli atti, conseguenti all'aumentata mole di lavoro della Corte specie in materia di giurisdizione sulle pensioni di guerra. A detto personale, in seguito all'accoglimento di un emendamento del Relatore e di un emendamento dell'onorevole Nannuzzi, sono estese le norme sull'ordinamento del similare personale di dattilografia presso gli uffici giudiziari, previsto dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e che ha trovato la sua disciplina dapprima nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, ed attualmente ed in forma perfezionata e definitiva nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, cui appunto l'articolo in esame fa espresso rinvio.

15. – In relazione alla sistemazione dei ruoli ed agli altri provvedimenti di riordinamento del personale, la Commissione ha ritenuto di dover concedere al personale non di magistratura in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, un beneficio economico *una tantum*, sotto forma di slittamento economico *ad personam* e riassorbibile: articolo 39 del testo della Commissione.

16. – L'articolo 40 del disegno di legge è stato in Commissione oggetto di ampie controversie: ma attraverso il confronto delle rispettive tesi, è stato infine possibile trovare l'accordo unanime della Commissione e l'adesione del Governo sulla sua attuale formulazione.

Detto articolo prevede l'emanazione di testi unici di norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della Corte dei conti, con lo scopo di dare una chiara sistemazione alla disciplina legislativa di queste materie, disciplina che si presenta estremamente frammentaria e disorganica per effetto di una congerie di provvedimenti legislativi che si sono venuti accavallando, spesso senza una chiara indicazione degli effetti abrogativi delle nuove norme rispetto alle vecchie; dal chè è estremamente incerto, complicato e faticoso trarre dalla massa di norme in vigore, e per via di composizione e di interpretazione, una disciplina chiara e precisa dei vari istituti, con grave pregiudizio della certezza del diritto, specialmente grave in materia di procedura contenziosa.

Tutti e tre i testi unici previsti saranno emanati con forza di legge, in base ad una espressa delega legislativa conferita al Governo della Repubblica, anche se con diversa ampiezza in relazione alle varie materie che ognuno di essi è destinato a disciplinare.

L'emanazione di un testo unico, senza valore di legge, da un lato avrebbe presentato gravi difficoltà nella sua compilazione, per le contraddizioni e le sfasature esistenti tra molte delle norme legislative da raccogliere: e dall'altro lato, nulla innovando sotto il profilo delle fonti di produzione e di cognizione, avrebbe lasciate aperte numerose questioni interpretative, e non avrebbe prodotto perciò quei frutti di certezza giuridica e di facilità di conoscenza unitaria, che si vogliono e si debbono invece realizzare nell'interesse e del cittadino e dell'amministrazione.

La particolare delicatezza della materia dello stato del personale, specie di magistratura, e dell'ordinamento della Corte dei conti, in relazione anche alle disposizioni contenute negli articoli 100 e 103 della Costituzione, ha persuaso la Commissione dell'opportunità di limitare la delega al Governo per l'emanazione del testo unico relativo, alla sola raccolta delle norme esistenti, pur permettendosi la modifica della disciplina in atto per quanto reso necessario da un organico coordinamento (art. 40, primo comma).

Più ampia è invece la delega conferita al Governo per l'emanazione dei testi unici sulle procedure contenziose e non contenziose, comprendendo essa non solo la facoltà di raccogliere e coordinare le norme esistenti, ma anche di introdurvi innovazioni: per dette materie infatti, è necessaria non solo la composizione di un chiaro e definitivo *corpus* normativo, ma anche una riforma che adegui le procedure contenziose ai principî fondamentali del nostro ordinamento processuale, conferisca ad esse snellezza e semplicità e realizzi un perfezionamento tecnico e procedurale nell'esercizio del controllo, soddisfacendo anche alle esigenze del decentramento legislativo.

È prevedibile che con l'emanazione dei suddetti testi unici si farà un passo innanzi nella via di una disciplina legislativa dell'ordinamento e funzionamento della Corte, moderna, chiara, semplice, e di facile intellezione, a maggior garanzia dei diritti dei cittadini, e dell'amministrazione della giustizia del buon governo della cosa pubblica.

Una particolare attenzione merita, sempre in materia di testi unici, il comma 3° dell'articolo 40 del testo della Commissione.

Come è noto, il combinato disposto degli articoli 95 e 97 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, dell'articolo 1, secondo capoverso della legge 31 gennaio 1926, n. 100, dell'articolo 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, nonché dell'articolo unico del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, prevedeva procedure speciali per la emanazione di norme relative alla Corte dei conti, *stabilendo più precisamente che i provvedimenti legislativi che importavano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte dei conti, oppure la soppressione o la modificazione di quelle esistenti, o che comunque riguardavano l'ordinamento e le funzioni in sede di controllo ovvero giurisdizionale, dovevano essere adottati previo parere della Corte dei conti a Sezioni riunite*: con il che praticamente, detto parere veniva ad assumere, entro certi limiti, la natura di elemento del procedimento di formazione della legge.

La Commissione è dell'avviso che le disposizioni dianzi indicate debbano, per quanto attiene naturalmente al procedimento per la produzione di norme a livello legislativo, ritenersi abrogate con l'emanazione della Costituzione; infatti:

a) per quanto attiene all'ordinamento del personale non di magistratura della Corte dei conti esso non può più rientrare nel generale potere regolamentare attribuito al potere esecutivo dal primo comma, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per effetto delle disposizioni contenute in materia all'articolo 97 e all'articolo 98 della Costituzione ed in conformità alla prassi legislativa fin qui seguita;

b) non possono parimenti formare oggetto di disciplina da parte di norme emanate ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, le forme del procedimento nei giudizi della Corte nonché le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, essendo ormai questa materia riservata al legislatore ordinario, in base alle norme contenute nel titolo I della parte I, nella sezione terza del titolo III e nel titolo IV della parte II della Costituzione;

c) la disciplina espressa e particolareggiata del procedimento legislativo, ivi compresa l'emanazione di leggi delegate, è contenuta tassativamente ed esclusivamente nella sezione seconda del titolo primo della parte seconda della Costituzione: e pertanto, deve ormai considerarsi abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, che prevedeva, come si è detto, la partecipazione della Corte

dei conti al procedimento di emanazione dei provvedimenti legislativi che la riguardavano.

La Commissione non ha ritenuto opportuno, anche per motivi di tecnica legislativa, disporre direttamente l'abrogazione del citato regio decreto-legge n. 273 e delle altre norme sopra indicate, in quanto tale disposizione avrebbe dovuto avere valore meramente dichiarativo, essendo l'abrogazione delle norme indicate intervenuta *ope legis* in forza delle norme costituzionali vigenti, sia per la loro superiorità gerarchica sia per la successione temporale. La Commissione ha invece ritenuto più opportuno prevedere espressamente la facoltà del Governo di udire le Sezioni riunite della Corte nella formulazione del testo unico: con il che, riferendo la partecipazione della Corte ad un momento puramente interno dell'attività del Governo, e solo a titolo eventuale, si esclude che il parere della Corte possa essere considerato requisito di validità per l'esercizio della potestà legislativa delegata.

La disposizione sopra illustrata vuole però avere al contempo – pur senza pregiudizio per la questione di principio che si è inteso affermare – un altro valore: *indicare al Governo la assoluta opportunità e convenienza di udire la Corte dei conti nella formulazione dei testi unici*, sia per accertare puntualmente quali siano le effettive esigenze di innovazione sia per avere, sul piano tecnico, la preziosa collaborazione di un organo così altamente qualificato.

17. – Al disegno di legge in esame sono allegate sette tabelle contraddistinte dalle lettere dalla *A* alla *G*.

La tabella *A*, cui fa rinvio l'articolo 6, ultimo comma, del testo della Commissione, determina, come già illustrato, le sedi e circoscrizioni territoriali degli organi regionali di controllo della Corte dei conti; le altre tabelle stabiliscono invece il ruolo organico del personale di magistratura e del personale non di magistratura della Corte, distribuito nelle varie qualifiche, e con l'indicazione del numero dei posti a ciascuna di esse attribuito.

Le modifiche alla consistenza numerica dei singoli ruoli ed alla distribuzione proporzionale dei posti in organico tra le varie qualifiche (modifiche particolarmente sensibili sia rispetto al testo del Ministero sia anche a quello approvato dalla Commissione in prima istanza e che sono l'effetto della approvazione degli emendamenti presentati in Aula dal deputato Fusaro) *rendono opportune alcune osservazioni illustrative.*

La tabella *B*, di cui all'articolo 23, comma primo, del testo della Commissione, determina il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti, in sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161. Il testo del Ministero e l'originario testo della Commissione prevedevano un organico di 517 magistrati distribuiti tra le varie qualifiche in forma piramidale: la tabella *B* nel nuovo testo della Commissione prevede invece, con l'aumento di n. 12 unità, n. 529 posti complessivi in organico. Detto aumento è formato dall'incremento di n. 8 posti nella qualifica di vice procuratore generale, cui fa però riscontro una diminuzione, per egual numero di unità, dei posti attribuiti alla stessa qualifica nella tabella *C*, relativa ai posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte. Le rimanenti 4 unità di maggiorazione sono attribuite alla qualifica di consigliere, per assicurare un certo grado di elasticità nella preposizione agli uffici dei magistrati con detta qualifica. La distribuzione dei posti tra le qualifiche di primo referendario e quella di referendario è stata fatta con un criterio di maggior « cilindratura » in sostituzione di quella « piramidale » di cui alle precedenti tabelle proposte: in questo modo si garantisce al personale della qualifica iniziale – per quanto dipende dall'organico, e salve sempre il rispetto delle vigenti norme in materia di promozione – un più soddisfacente sviluppo di carriera, conformemente a quanto previsto nella struttura del corrispondente ruolo organico dei magistrati del Consiglio di Stato.

La tabella *C* determina in n. 101 i posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte; detti posti sono destinati a soddisfare le esigenze delle Sezioni speciali giurisdizionali, in armonia con le disposizioni contenute nell'articolo 92 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, con un aumento di 68 unità rispetto al testo del Ministero, di 49 unità rispetto al primitivo testo della Commissione: detto aumento è in dipendenza della istituzione di due nuove sezioni per le pensioni di guerra e del potenziamento degli uffici della Procura Generale richiesto dalla particolare e fondamentale attività da detto ufficio svolta nella fase istruttoria, che nella maggioranza dei casi e, come è noto, deve prendere inizio da un semplice e succinto ricorso sprovvisto di ogni documentazione. L'aumento effettivo in relazione alle precedenti tabelle proposte è però di 41 unità, in quanto i posti attribuiti alla qualifica di vice procuratore generale

sono stati diminuiti di 8 unità, portate come già si è detto in incremento alla corrispondente qualifica nel ruolo organico di cui alla tabella *B*. È previsto il riassorbimento dei posti di cui alla tabella *C* entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge.

Nel complesso, si può affermare che l'aumento degli organici della magistratura corrisponde all'effettivo fabbisogno della Corte, in relazione alla dilatazione qualitativa e quantitativa delle mansioni ad essa affidate.

La tabella *D*, prevista dall'articolo 24 del testo della Commissione, determina l'organico del ruolo del personale di segreteria e di revisione, tenendo conto della nuova suddivisione in carriera direttiva e di concetto. A fronte di 294 posti previsti dal ruolo ordinario attualmente esistente, e di 425 posti previsti dal testo del Ministero e dal primitivo testo della Commissione, la nuova tabella prevede un incremento rispettivamente di 311 unità e di 180 unità, per una consistenza complessiva di 605 posti, distribuiti tra le varie qualifiche.

Quest'aumento è certamente di notevole entità; ma è più fittizio che reale. L'aumento effettivo è infatti – rispetto all'attuale ruolo ordinario – di 171 unità, ed è da porsi in dipendenza delle effettive e croniche deficienze organiche di personale, della dilatazione dei servizi della Corte e delle mansioni a detto personale attribuite, nonché della istituzione delle due nuove Sezioni giurisdizionali stabilita dall'articolo 1 del testo della Commissione. Il restante aumento è da imputarsi *alla soppressione dei ruoli aggiunti per 91 unità, dei ruoli ex Africa per 6 unità e al provvedimento di restituzione alle Amministrazioni di provenienza del personale addetto in forma anomala alla Corte per 71 unità*; le 12 unità residue sono state portate in aumento per esigenza di strutturazione dell'organico e di distribuzione dei posti tra le varie qualifiche.

La tabella *E*, di cui al citato articolo 24 del testo del Ministero, determina il ruolo organico del personale esecutivo della Corte, per complessivi 860 posti.

A fronte dell'organico attualmente in vigore di 327 posti, ed a fronte dell'organico previsto dal testo del Ministero e dal primitivo testo della Commissione, comprendente 442 posti, l'organico proposto segna un incremento rispettivamente di 533 unità e di 418 unità. Anche qui però l'aumento effettivo è di 128 unità (pari alla differenza tra l'organico attuale e quello proposto dal Governo ed approvato in prima istanza dalla Commissione) ed esso è da porsi in relazione alla già accennata dilatazione dei servizi della Corte, combinata con la sua strutturale deficienza di posti in organico.

Le restanti unità di incremento sono da imputarsi: per 150 unità e per 6 unità alla soppressione dei ruoli aggiunti e dei ruoli ex Africa, e per 246 unità all'allontanamento del personale addetto in forma anomala alla Corte dei conti. I residui 13 posti sono portati in incremento per esigenze di strutturazione dell'organico e di distribuzione ordinata dei posti tra le varie qualifiche.

La tabella *F*, di cui all'articolo 9 del testo della Commissione, fissa in 90 il numero dei posti nel ruolo organico del personale di dattilografia: l'aumento rispetto alla consistenza di 70 unità previste dalla tabella nel testo del Ministero e nel primitivo testo della Commissione, è il frutto di una più attenta valutazione dell'effettivo fabbisogno della Corte.

La tabella *G*, cui rinvia l'articolo 24 del testo della Commissione, per il personale ausiliario fissa in numero di 273 i posti del ruolo del personale addetto agli uffici ed in numero di 16 i posti attribuiti al ruolo del personale tecnico. Mentre per quest'ultimo non è stato apportato alcun incremento, l'aumento dei posti nel ruolo del personale addetto agli uffici è di 141 unità rispetto all'organico attuale, e di 107 unità rispetto all'organico di cui alla tabella nel testo del Ministero e nel testo originario della Commissione. Anche in questo caso l'incremento effettivo è inferiore, e cioè di 34 unità, pari alla differenza tra la consistenza numerica attuale e quella prevista dalla tabella nel testo del Ministero e nel primitivo testo della Commissione; le restanti unità sono portate in incremento in dipendenza della soppressione dei ruoli aggiunti, della istituzione della quarta e quinta sezione, di cui all'articolo 1 del testo della Commissione e dell'allontanamento del già sopra indicato personale addetto alla Corte; altre 10 unità sono portate in arrotondamento per le già indicate esigenze di strutturazione dell'organico.

18. – Una valutazione analitica degli incrementi previsti dalle tabelle approvate dalla Commissione, negli organici del personale non di magistratura, mostrano come essi abbiano il loro fondamento prevalentemente nella istituzione della quarta e della quinta sezione, (non essendo stata fatta se non in questa sede una esatta valutazione dell'effettivo fabbi-

sogno derivante da detta istituzione), nella soppressione dei ruoli aggiunti con conseguente trasferimento degli iscritti in essi nei corrispondenti ruoli ordinari, e nella sostituzione, con elementi di ruolo, del personale distaccato di fatto presso gli uffici della Corte, ed infine, in alcuni leggerissimi ritocchi che si sono dovuti apportare per una più ordinata costruzione nelle varie qualifiche dei ruoli organici del personale. D'altronde, con l'approvazione delle tabelle descritte, si può ragionevolmente pensare di aver radicalmente soddisfatto le effettive esigenze di personale da parte della Corte: con il che l'aggravio finanziario derivante dall'incremento dei posti potrà ragionevolmente considerarsi quale costo della maggiore efficienza della Corte stessa.

Naturalmente la Camera dovrà impegnare il Governo, nei modi che riterrà più opportuni, a disporre – a mano a mano che vengano ricoperti i nuovi posti di ruolo – l'allontanamento di quel personale la cui presenza è stata certamente fin quì indispensabile al materiale funzionamento dei servizi della Corte, ma la cui posizione, anomala per la forma e per la provenienza del personale dalle amministrazioni soggette al controllo della Corte non è più oltre compatibile con le esigenze di un retto e scrupoloso funzionamento della Corte stessa a tutti i livelli.

19. – La Commissione Bilancio – che aveva dato a suo tempo parere favorevole al testo del Ministero ed al primo testo della Commissione – ha ripreso in esame, nella sua seduta del 17 maggio, il nuovo testo del disegno di legge, trasmessogli dalla competente Commissione di merito, sulla base di nuove indicazioni fornite dal Governo circa la misura della maggiore spesa (individuata in complessive lire 2 miliardi) e la relativa copertura (indicata a carico delle maggiori entrate attese dal disegno di legge: « Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro », Atto Camera n. 2694).

La Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge sulla base delle indicazioni di spesa e di copertura fornite dal Governo. Subordina, per altro, tale parere alla condizione che risulti preventivamente approvato e divenuto legge il provvedimento indicato dal Governo per assicurare la copertura della maggiore spesa, provvedimento attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

La Commissione Bilancio ha tenuto a ribadire categoricamente il principio che per la copertura di nuove maggiori spese si debba far riferimento ad entrate assicurate sulla base di leggi in vigore e non già su disegni di legge ancora sottoposti all'esame del Parlamento: ritiene, infatti, che solo con l'osservanza di tale principio possa essere garantito il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione Bilancio ha deliberato, altresì, di esprimere parere favorevole ad un ulteriore emendamento del deputato Cossiga con il quale risulta perfezionata la indicazione di copertura già fornita con l'articolo 19 del testo originario del disegno di legge.

La I Commissione permanente non ha ritenuto esser suo compito entrare nel merito finanziario del su riportato parere della Commissione Bilancio; essendo inoltre detto parere – pur con le indicate riserve finanziarie – favorevole al merito degli articoli del nuovo testo e favorevole all'emendamento del deputato Cossiga, ha approvato la disposizione relativa alla copertura finanziaria del testo di cui all'articolo 41, salve le definitive e sovrane decisioni dell'Assemblea, che è già investita dell'esame del disegno di legge ed a cui la Commissione *deve*, comunque, riferire per mandato a termine conferitole dalla Assemblea stessa.

* * *

Onorevoli Colleghi ! La Commissione crede di poter fondatamente ritenere che il disegno di legge n. 1748 nel nuovo testo da essa attentamente e scrupolosamente elaborato – anche in esecuzione del mandato conferito dall'Assemblea – quando trasformato in legge, soddisferà alle esigenze di una più rapida evasione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, *risolverà* alcuni indilazionabili problemi di strutturazione e di funzionamento interno della Corte dei conti, *detterà* una più organica disciplina del personale di magistratura e del personale non di magistratura, *potrà realizzare* fondate aspirazioni delle categorie interessate, uniformandone ampiamente l'ordinamento a quelli similari del Consiglio di Stato; *garantirà* ai servizi della Corte un personale numericamente sufficiente; *darà la possibilità* – attraverso le opportune deleghe legislative – di emanare un corpo normativo unitario, organico e semplificato, con quelle innovazioni che sono rese indispensabili dalle pressanti esigenze che scaturiscono dalla complessità sem-

pre crescente delle attività pubbliche sottoposte al controllo, e, con le altre innovazioni dettate dalla necessità di rendere più spedite le procedure contenziose, infine, assicurerà una più spedita ed operante tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi pubblici.

La Commissione ha svolto il suo compito senza ambiziose mire riformatrici e senza preconcetti di natura politica, ma solo mirando a far opera conforme ai principî della buona tecnica legislativa e dell'ordinato progresso giuridico.

La Commissione conferma l'avviso dianzi espresso che il disegno di legge, nel testo che essa presenta alla Camera, contribuisce in modo decisivo al perfezionamento degli istituti ed all'efficiente adempimento dei compiti che la Costituzione e le leggi affidano alla Corte dei conti; e pertanto ha l'onore di proporre alla Camera la sollecita approvazione.

COSSIGA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È istituita una quarta Sezione speciale della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

ART. 2.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa. È istituita, in sua vece, una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

ART. 3.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(*Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra*).

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

ART. 2.

(*Sezione speciale del collegio medico-legale*).

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere richiesto dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti e dal Procuratore Generale presso la Corte stessa – sempreché la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità – ad una sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un colonnello medico dell'Esercito che la presiede e da due ufficiali medici superiori, l'uno della Marina militare e l'altro dell'Aeronautica militare, nominati tra i membri del Collegio medico-legale con decreto del Ministro della Difesa.

ART. 3.

(*Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica*).

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

Identico.

Identico.

ART. 4.

(*Elevazione dei limiti di somma*).

Identico.

ART. 4.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

ART. 5.

È istituita con sede in Trieste la Delegazione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli Organi delle amministrazioni dello Stato aventi sede nello stesso territorio e nelle province di Gorizia e Udine.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 6.

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere, coadiuvato dal referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della Delegazione ad un referendario, al quale competeranno

ART. 5.
(*Delegazioni regionali*).

Identico.

Identico.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

ART. 6.
(*Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo*).

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.
(*Titolari e reggenti le delegazioni regionali*).

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione

in tal caso tutti i poteri spettanti secondo le norme vigenti al consigliere.

I consiglieri dirigenti le Delegazioni ed i referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

ART. 7.

I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

ART. 8.

Alle mansioni di copia, con i servizi ad esse inerenti, può essere adibito anche personale di dattilografia non di ruolo, da assumersi, in numero non superiore a settanta unità, mediante contratto a termine.

Lo stato giuridico del personale indicato nel precedente comma, è disciplinato dalle norme dettate per il personale a contratto dal regolamento approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, integrato, per quanto concerne l'assicurazione di malattia e le altre assicurazioni sociali, dalle norme vigenti per i dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale suddetto compete una retribuzione, con i relativi aumenti periodici costanti, alle condizioni e nei limiti fissati per il trattamento economico inerente alla qualifica di applicato nella carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, quale che ne sia la causa, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità del trattamento da ultimo goduto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

ART. 8.

(*Coordinamento del controllo*).

Identico.

ART. 9.

(*Personale di dattilografia*).

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella *F* allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

ART. 10.

(*Ordinamento del personale di magistratura*).

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

presidente;

presidenti di sezione e procuratore generale;
consiglieri e vice procuratori generali;
primi referendari;
referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario *ad personam*) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

ART. 11.

(*Funzioni dei primi referendari e referendari*).

I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della

ART. 9.

All'articolo 11 della legge 21 marzo 1953, n. 161, è sostituito il seguente:

« Le nomine a vice referendario sono conferite a seguito di concorso, per titoli ed esami.

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati dei ruoli organici ordinari delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, muniti di laurea in giurisprudenza, i magistrati dell'Ordine giudiziario e della giustizia militare, nonché i procuratori dello Stato, i quali abbiano, in uno o più degli anzidetti ruoli, almeno quattro anni di servizio effettivo che, nell'ultimo triennio, sia qualificato « ottimo » per gli impiegati, ovvero, per i magistrati ed i procuratori dello Stato, tale risulti da rapporto informativo da richiedersi all'Amministrazione cui appartengono;

b) gli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano in tale carriera almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo »;

c) gli avvocati, che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo albo professionale e non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 11, 2° comma, del vigente testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

La Commissione esaminatrice si compone:

di un Presidente di sezione o del procuratore generale della Corte dei conti, che la presiede;

di due consiglieri o vice procuratori generali della Corte dei conti;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario delle Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche.

Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

ART. 12.

(*Nomine a referendario*).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 40, le norme vigenti.

Alla lettera *a*) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

Funge da segretario un magistrato designato dal Presidente della Corte.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli, ai fini del giudizio di ammissione indicato nel precedente comma. Ogni commissario dispone di dieci punti per la loro valutazione. Non potrà partecipare alle prove di esame il candidato che in tale valutazione abbia complessivamente ottenuto meno di trenta punti ».

ART. 10.

All'articolo 12 della legge 21 marzo 1953, n. 161, sono aggiunti i commi seguenti:

« Le promozioni da vice referendario a referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da referendario a consigliere o vice procuratore generale e quelle da consigliere o vice procuratore generale a presidente di sezione o procuratore generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

ART. 11.

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 10 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal Presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) da un presidente di sezione scelto tra quelli addetti al coordinamento del controllo;

ART. 13.

(*Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale*).

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.

ART. 14.

(*Sezioni del Consiglio di Presidenza*).

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Identico.

d) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali ordinarie;

e) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali speciali;

f) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana;

g) da un presidente di sezione scelto tra quelli investiti di incarichi speciali.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta dal Presidente della Corte, che la presiede, e da due presidenti di sezione; ne fanno inoltre parte un consigliere scelto tra quelli componenti le sezioni del controllo, un consigliere scelto fra quelli componenti le sezioni giurisdizionali, un vice procuratore generale ed il segretario generale. Il segretario generale è relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal referendario più anziano tra quelli addetti al Segretariato generale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione più anziano componente la sezione medesima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno tre dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 12.

Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, nomina con propria ordinanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale che debbono far parte delle due sezioni indicate nel precedente articolo 11, nell'anno successivo, e, per ognuno di essi, un supplente appartenente alla stessa categoria del titolare.

Fatta eccezione per quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana, i presidenti di sezione, tanto titolari che supplenti, chiamati a far parte della prima sezione del Con-

Identico.

La seconda sezione è composta dal presidente della Corte, che la presiede, e da due presidenti di sezione; ne fanno inoltre parte un consigliere scelto tra quelli componenti le sezioni del controllo, un consigliere scelto fra quelli componenti le sezioni giurisdizionali, un vice procuratore generale ed il segretario generale. Il segretario generale è relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario più anziano tra quelli addetti al Segretariato generale.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 15.

(*Nomina dei componenti le Sezioni del Consiglio di Presidenza*).

Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, nomina con propria ordinanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, i presidenti di sezione, i consiglieri e il vice procuratore generale che debbono far parte delle due sezioni indicate nel precedente articolo 14, nell'anno successivo, e, per ognuno di essi, un supplente appartenente alla stessa categoria del titolare.

Identico.

siglio di presidenza, durano in carica un anno, e possono essere confermati, sia gli uni che gli altri, in numero non superiore alla metà, per un solo anno.

Fuori del caso previsto nel comma precedente, i presidenti di sezione non possono essere nuovamente chiamati a comporre la prima sezione se non sia trascorso un anno da quando abbiano cessato di farne parte.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale chiamati a comporre la seconda sezione possono essere tutti confermati per un solo anno.

Non si fa luogo durante l'anno a modificazioni nella composizione delle sezioni per effetto di mutamento di funzioni dei loro componenti.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 16.

(*Carriera del personale di segreteria e di revisione*).

La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore;

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore.

ART. 17.

(*Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione*).

Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione per gl'impiegati della Corte dei conti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una fra le tre carriere anzidette, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305 è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

ART. 18.

(*Istituzione della qualifica di archivista superiore*).

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 19.

(*Compensi per lavoro straordinario*).

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

ART. 20.

(*Consigli di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 14.

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese, in quanto applicabili, le

11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 21.

(*Commissione di disciplina*).

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta da un consigliere della Corte e da un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria e di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

ART. 22.

(*Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura*).

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute

disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 15.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *B* allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate alle legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio 1970 e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

ART. 16.

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D*, *E* e *F*, allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 (limitatamente al personale addetto agli uffici) allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Salva la riserva a favore degli invalidi di guerra e categorie equiparate, prevista dalle norme vigenti, tutti i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della medesima, nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutiva ed ausiliaria, saranno conferiti per pubblico concorso.

ART. 17.

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 23.

(*Ruoli organici del personale di magistratura*).

Identico.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

ART. 24.

(*Ruoli organici del personale non di magistratura*).

I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D*, *E*, *G* allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Soppresso.

ART. 25.

(*Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati*).

Identico.

ART. 26.

(*Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496*).

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

ART. 27.

(*Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16*).

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

ART. 28.

(*Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto*).

Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di

primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonché quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.

ART. 29.

(*Inquadramento nella carriera direttiva*).

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 26 e 28 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

Qualifiche della carriera di concetto	Qualifiche della carriera direttiva
Segretario capo o revisore capo.	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Segretario principale o revisore principale;	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di divisione di seconda classe;
Primo segretario o primo revisore;	Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(*Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva*).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 31.

(*Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vicedirettore di segreteria o vice direttore di revisione*).

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di Sezione della Corte dei conti ed è composta da due consiglieri e da due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La Commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

ART. 32.

(*Inquadramento nella nuova carriera di concetto*).

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

ART. 33.

(*Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto*).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 34.

(*Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria*).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 35.

(*Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria*).

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che quest'ultimo alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

ART. 36.

(*Riduzione del limite di anzianità*).

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli

ART. 18.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni ed integrazioni richieste al loro coordinamento, tutte le norme riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti.

Il testo unico verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito le Sezioni riunite della Corte dei conti.

del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

ART. 37.

(*Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari*).

I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari.

ART. 38.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

ART. 39.

(*Norme in materia di trattamento economico*).

Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, il trattamento economico connesso al coefficiente della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data medesima, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

ART. 40.

(*Delega al Governo per l'emanazione di testi unici*).

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei Conti, apportando le

modificazioni necessarie per attuare i seguenti principî e criteri direttivi:

1°) una strutturazione che, nel rispetto dei principî del contradditorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

2°) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

3°) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonché – per il compendio di norme relative al procedimento nei giudizi – di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.

ART. 19.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 41.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Identico.

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Sedi	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro, Sassari.
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
L'AQUILA	Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
PERUGIA	Perugia, Terni.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa Siracusa, Trapani.
POTENZA	Matera, Potenza.
ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
TORINO	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
TRENTO	Bolzano, Trento.
TRIESTE	Gorizia, Trieste, Udine.
VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	66
Vice procuratori generali	2
Referendari e sostituti procuratori generali	171
Vice referendari	262
	517

TABELLA *C*.

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	2
Consiglieri	9
Vice procuratori generali	9
Referendari e sostituti procuratori generali	13
	33

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Identico.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	70
Vice procuratori generali	10
Primi referendari	203
Referendari	230
Totale	529

TABELLA *C*.

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	4
Consiglieri	17
Vice procuratori generali	2
Primi referendari	48
Referendari	30
Totale	101

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Qualifica	Numero dei posti
Segretari capi e revisori capi	24
Segretari principali e revisori principali	64
Primi segretari e primi revisori	77
Segretari e revisori	90
Segretari aggiunti e revisori aggiunti Vice segretari e vice revisori	170
Totale	425

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Qualifica	Numero dei posti
Archivisti capi	39
Primi archivisti	70
Archivisti	150
Applicati Applicati aggiunti	182
	441
Assistente alla vigilanza	1
Totale	442

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

CARRIERA DIRETTIVA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione . .	10
500	Direttori di segreteria di 1ª classe e direttori di revisione di 1ª classe	40
402	Direttori di segreteria di 2ª classe e direttori di revisione di 2ª classe	110
325	Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione .	120

CARRIERA DI CONCETTO.

271	Segretari e revisori	153
229	Segretari aggiunti e revisori aggiunti	172
202	Vice segretari e vice revisori	
	Totale . . .	605

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivisti superiori	12
271	Archivisti capi	80
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti.	250
180	Applicati	317
157	Applicati aggiunti	
		859
271	Assistente alla vigilanza	1
	Totale . . .	860

TABELLA *F*.

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Qualifica	Numero dei posti
Dattilografi	90

TABELLA *F.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AGLI UFFICI

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Commessi	20
Uscieri capi	60
Uscieri Inservienti	85
Totale	166

TABELLA *G.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	10
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	110
151	Uscieri	113
142	Inservienti	
	Totale	273

PERSONALE TECNICO.

173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	15
	Totale	16